

Regolamento di Polizia Urbana

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

- OGGETTO E FINALITA' -

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, di seguito definito Regolamento, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Ferrara, disciplina i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni.
2. La polizia urbana, a presidio del civile consorzio, attende alla tutela di un ordinato e decoroso svolgimento della vita cittadina, contribuendo alla sicurezza della popolazione ed al buon andamento della vita sociale educando alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile; essa attende, altresì, alla tutela del demanio comunale.
3. Nell'ambito delle funzioni di polizia locale amministrativa, enunciate nell'art. 159 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e nella Legge Regionale dell'Emilia Romagna, 4 dicembre 2003, n. 24, la polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento, in conformità degli articoli 117 e 118 della Costituzione, con le disposizioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e con lo Statuto del Comune di Ferrara
4. La Polizia Urbana consta delle misure dirette ad assicurare l'ordinata e civile convivenza urbana, la nettezza e il decoro dell'abitato cittadino, la quiete pubblica e privata, nonché ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti e alle cose, nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze comunali, anche delegate dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna.
5. Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio comunale, con estensione agli spazi e luoghi privati, spazi e luoghi soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, le gallerie, i ponti, i canali, ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2

- ORDINANZE SINDACALI ED ORDINI VERBALI -

1. Il Sindaco, in forza degli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e i dirigenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo il dettato dell'art. 107 comma 5° dello stesso Decreto, possono emanare, mediante pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana. I Dirigenti possono altresì rilasciare autorizzazioni temporanee in deroga alle norme del presente Regolamento, previo parere degli Uffici e Servizi di volta in volta interessati
2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dai funzionari ed agenti elencati nel articolo successivo.

Art. 3

- VIGILANZA ED ACCERTAMENTI -

1. Della vigilanza e dell'accertamento delle violazioni alle norme contemplate dal Regolamento, sono incaricati, nell'ambito delle rispettive mansioni, i componenti del Corpo Polizia Municipale, gli appartenenti alle Forze di Polizia, nonché i funzionari, gli agenti e gli operatori preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Ai sensi della predetta Legge n. 689/81, i soggetti elencati nel 1° comma possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
3. Inoltre essi hanno facoltà di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro di polizia giudiziaria.
4. Le cose sequestrate o confiscate sono registrate, custodite, alienate o distrutte, secondo la procedura prevista dal D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e dalle altre particolari norme che disciplinano speciali materie.

TITOLO II – INCOLUMITA' E SICUREZZA PUBBLICA

Art. 4

- SCAVI SU SUOLO PUBBLICO -

1. Gli scavi aperti sul suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico passaggio, che non si possono chiudere stabilmente in giornata, dovranno essere sbarrati o chiusi alla superficie con il cessare del lavoro, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica. Per la stessa finalità i pozzi, le cisterne ed ogni altra cavità, costruiti o esistenti, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso.

Art. 5

- ACCENSIONI FUOCHI E STOPPIE -

1. Senza apposita autorizzazione è vietato accendere fuochi nelle strade, nelle piazze, nei parchi, e in genere nei luoghi di pubblico transito salvo la necessità di dover provvedere all'esecuzione di lavori sul suolo stradale.
2. E' parimenti vietata l'accensione di fuochi nei campi in prossimità delle strade, quando la direzione del vento porti il fumo sulle strade stesse con pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.
3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su area pubblica ad eccezione delle aree appositamente attrezzate.

Art. 6

- CAUTELE NEI LAVORI -

1. Nei luoghi di pubblico passaggio tutti i lavori che possono risultare di pregiudizio per i passanti, in particolare con ridotta capacità motoria, anche se autorizzati dall'Amministrazione Comunale, devono essere svolti previa adozione di idonei ripari.
2. Le stesse cautele devono essere adottate dai titolari di laboratori aperti verso i luoghi di pubblico passaggio, in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, faville, polveri, fumi, acqua ed altro.

Art. 7

- TRASPORTO DI OGGETTI E GIOCHI VIETATI -

1. E' vietato gettare ed abbandonare qualsiasi oggetto negli spazi pubblici.
2. E' pure vietato lanciare pietre, frutta o qualunque altro oggetto o cosa che possa risultare di pregiudizio, cagionare molestia, danno o pericolo alle persone, alla circolazione, alle proprietà altrui.
3. E' del pari vietato, fuori dai luoghi all'uopo destinati, ogni gioco che possa costituire molestia o pericolo alle persone.
4. E' vietato il trasporto, senza opportuni ripari, di oggetti (vetro, ferri acuminati, ecc.), che possano costituire pericolo, se non previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone e alle cose.
5. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) della lunghezza superiore a mt.2,00 non debbono essere trasportati da una sola persona.

Art. 8

- OPERAZIONI DOMESTICHE VIETATE -

- 1.E' vietato gettare da finestre, balconi, terrazze, ecc., ogni specie di cose.
- 2.E' vietato innaffiare piante in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico.
- 3.E' vietato tenere sulle finestre, logge, ringhiere, poggioli, ecc., vasi di fiori, gabbie di uccelli ed altri oggetti se non efficacemente assicurati.

Art. 9

- ESPOSIZIONE DI OGGETTI PERICOLOSI -

- 1.E' vietato esporre sulla pubblica strada oggetti pericolosi di qualsiasi forma e materia, infiggere chiodi, uncini od altro quando possono arrecare danno o pregiudizio alla incolumità dei passanti.
2. I serramenti, le persiane e le griglie delle finestre debbono in ogni caso essere assicurati in modo da non essere mossi dal vento.

Art. 10

- CANNE FUMARIE -

- 1.Ogni locale in cui si voglia fare uso del fuoco o si producano fumi, esalazioni, odori o vapori nocivi o molesti, deve essere munito di idonei camini o canne di tiraggio in modo da assicurarne la completa dispersione, al fine di evitare ogni molestia o danno al vicinato.
- 2.Le canne dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine, ed in genere tutti i condotti del fumo e dei gas, devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine e tenuti in perfetto stato di manutenzione.

Art. 11

- SGOMBERO DELLA NEVE DAI TETTI -

1. E' proibito gettare la neve dai tetti o trasportarla dall'interno dei cortili sul suolo pubblico.
- 2.Quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, lo scarico di essa sul suolo pubblico potrà essere autorizzato dall'Autorità Comunale, che prescriverà le cautele opportune perché l'operazione non risulti pericolosa od incomoda al pubblico transito. In tal caso il proprietario dello stabile, dal quale viene effettuato lo scarico che sia di ostacolo al pubblico transito, è tenuto a trasportare immediatamente la neve nella località appositamente designata dall'Autorità che rilascia la suddetta autorizzazione.

3. I poggiali ed i davanzali delle finestre devono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di sgombero della via o piazza sottostante ed in modo da non recare danno o molestia ai passanti.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

Art. 12

- SGOMBERO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI -

1. I conduttori, i proprietari residenti, e gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi, sono chiamati reciprocamente a collaborare alla spazzatura della neve dai marciapiedi e dai sottoportici, lungo tutto il fronte prospiciente alle relative attività o pertinenze. In mancanza del marciapiede da ambo i lati della strada, l'obbligo si limita allo sgombero di un solo metro dal fronte delle case. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
2. La spazzatura della neve si eseguirà appena cessato il fenomeno atmosferico.
3. I titolari di autorizzazioni che usufruiscono del suolo pubblico con banchi, baracche, chioschi, edicole e simili, e tutti coloro che, in qualsiasi altra forma, siano concessionari del suolo stesso, hanno l'obbligo di spazzare dalla neve il posto per almeno un metro intorno alla loro area.
4. Con specifica ordinanza possono essere disposti obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori d'immobili, relativamente allo sgombero della neve. In ogni caso è fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.
6. I cittadini che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 13

- RIMOZIONE DEL GHIACCIO -

1. Tutti coloro che, a norma degli articoli precedenti, hanno l'obbligo di spazzare la neve, hanno anche quello di togliere immediatamente lo strato di ghiaccio che si fosse formato, provvedendo a spargervi sopra, nel frattempo, sostanze idonee ad impedire lo sdruciolamento.

Art. 14

- DIVIETO DI SPARGIMENTO DELL'ACQUA -

1. E' vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico soprattutto in tempo di gelo.
2. E' vietato altresì innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi in misura eccessiva, così che ne risulti incomodo ai passanti.
3. E' vietato lo scarico di liquidi su suolo pubblico provenienti da impianti di condizionamento, anche con l'utilizzo di recipienti; gli scarichi dovranno essere opportunamente collegati alla rete fognaria.

Art. 15

- MATERIE INFIAMMABILI – SCORTE -

1. E' vietato detenere, negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostigli, soprastanti o sottostanti alle abitazioni, bombole di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio, in quantità che eccedano il normale uso domestico.

Art. 16
- VERNICI FRESCHE -

1. I serramenti ed in genere gli oggetti verniciati di fresco, situati lungo il pubblico passaggio, dovranno essere segnalati al pubblico in modo facilmente visibile.

Art. 17
- PORTE E PORTONI -

1. Durante la notte è fatto obbligo ai proprietari ed inquilini di tenere chiusi porte, portoni esterni e cancelli di accesso agli edifici, anche se gli atrî, gli anditi e le scale sono convenientemente e costantemente illuminati.

Art. 18
- FONTANE PUBBLICHE -

1. L'uso dell'acqua pubblica delle fontanelle è permesso esclusivamente per modico uso alimentare. E' vietato qualsiasi sfruttamento commerciale, eccezion fatta per le concessioni speciali accordate dall'Autorità Comunale.

2. E' vietato qualsiasi danneggiamento alle fontane pubbliche e l'introduzione nel congegno automatico delle stesse di ostacoli che ne impediscano il buon funzionamento.

3. E' pure vietato ingombrare, in qualsiasi modo, le bocchette delle fontane.

TITOLO III – DECORO URBANO

Art. 19
- RISPETTO BENI PUBBLICI -

1. Nei luoghi pubblici è vietato salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità a protezione o delimitazione degli stessi, salire sulle inferriate, sulle cancellate, sui sostegni della pubblica illuminazione, sugli alberi, sui pali, sugli assiti, sui muri di cinta, sui davanzali delle finestre, ecc.

2. E' pure vietato sostare sdraiati, ostacolando il passaggio o comunque in atteggiamento poco corretto presso gli accessi ai pubblici edifici, monumenti, aree pubbliche o aperte al pubblico.

3. E' vietato entrare anche parzialmente nelle acque pubbliche, nelle fontane, nella fossa del Castello; è anche vietato gettarvi o immergervi oggetti.

Art. 20
- BICICLETTE (VELOCIPEDI C.d.S) -

1. Posto che le biciclette devono essere collocate prioritariamente negli appositi porta cicli, è vietato collocarle, appoggiarle, legarle: ad alberi arbusti e piante, monumenti e loro barriere di protezione, colonne, elementi di arredo urbano, manufatti urbani di pubblica utilità, altri manufatti prospicienti gl'immobili di rilevante valore architettonico.

2. In ogni caso di sosta o di fermata non deve essere recato intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, nonché lasciando liberi gli accessi alle entrate dei negozi, case, passi carrai e garantendo la fruizione del marciapiede.

3. Nei casi previsti ai commi precedenti, fatta salva la sanzione pecuniaria, se il velocipede non viene spostato dal conducente entro 48 ore dall'accertamento, verrà rimosso coattivamente e restituito all'avente diritto, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.

Art. 21

- MANUTENZIONE INFISSI -

1. Le inferriate, le griglie e ogni altro mezzo che serve alla chiusura delle botole o finestre che si aprono su aree di pubblico transito, devono essere tenute in perfetto stato d'uso in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti.

2. Le inferriate, i davanzali delle finestre, le porte, le persiane, le vetrine, i cartelli, le insegne e ogni altro infisso prospettante sulle vie pubbliche devono essere conservati in condizioni decorose, puliti dalla polvere e ragnatele.

3. L'Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie riparazioni degli infissi ed anche la loro riverniciatura o sostituzione.

Art. 22

- IMBRATTAMENTO MURI -

1. Visto l'art. 639 del codice penale, è vietato deturpare o imbrattare i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti e i manufatti pubblici ovvero apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere tali superfici con colori, con matita, con carbone od altra materia.

2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti o imbrattamenti di beni immobili pubblici o privati, con spese a carico del trasgressore.

Art. 23

- COLLOCAZIONE DI TENDE -

1. La collocazione delle tende deve essere autorizzata.

2. Le tende installate nelle arcate dei portici per riparare dal sole devono corrispondere, nei riguardi delle linee architettoniche, alle disposizioni dei commi seguenti.

3. Il margine inferiore dovrà distare dal piano calpestabile almeno metri due, quando le arcate dei portici abbiano all'esterno il marciapiedi.

4. Le estremità di tali tende devono essere assicurate ai pilastri in modo da impedire che il vento le agiti e le trasporti.

5. Le tende stesse devono essere predisposte in armonia con l'architettura dell'edificio e tali da garantire in ogni circostanza la massima tenuta e sicurezza.

6. Le tende devono essere collocate entro le linee architettoniche degli edifici senza turbarle e nel loro ripiegamento devono trovare posto nel vano del foro che proteggono.

7. In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutti i fori protetti, avere uguale forma ed impostazione ed i colori devono essere fra loro intonati.

8. Le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di m. 2,30 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 30 dalla verticale del ciglio del marciapiede.

9. Il rilascio di permessi all'installazione di tende protese su spazio pubblico o aperto al pubblico, oltre ad essere soggetto alle precedenti norme, è subordinato alla condizione che esse siano mobili e collocate in guisa da non occultare la pubblica illuminazione, le targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori di viabilità, i semafori per la circolazione del traffico, i numeri civici, e non disturbare la circolazione pedonale sul marciapiede.

10. Nessuna tenda o parte di tenda, anche collocata su mezzi mobili, deve essere assicurata al suolo con fili, perni, pali, ecc.

Art. 24

- PULIZIA – OBBLIGHI DEI PRIVATI -

1. Negli spazi urbani tenuti a verde, nei giardini e cortili, nei lotti di terreno compresi nel territorio comunale, siano essi di proprietà esclusiva ovvero condominiale, l'erba deve essere periodicamente falciata, affinché non costituisca ricettacolo antigienico e non comprometta il decoro urbano.
2. I proprietari o i conduttori degli edifici hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case e lungo i relativi muri di cinta. Devono altresì assicurare che fronde, rami ed arbusti non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a m.5.
- 3 I proprietari delle aree ed edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza gli stessi garantendo in particolare: la rimozione di rifiuti o sterpaglie ai fini igienici e sanitari, la rimozione di ogni manufatto e/o veicolo eventualmente introdotti ai fini dell'insediamento; la recinzione ed inibizione all'accesso alle aree ed agli edifici interessati, anche mediante idonee misure di vigilanza.
4. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti ai passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
5. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Art. 25

- PULIZIA DI ANDITI VETRINE NEGOZI ED INGRESSI -

1. Le operazioni di pulizia di anditi, vetrine, ingressi, soglie antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo o fastidio alla cittadinanza.
2. Ai proprietari ed ai gestori delle attività commerciali, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, è fatto obbligo di mantenere la pulizia delle vetrine, delle soglie, degl'ingressi, delle aree pubbliche in concessione, al fine di garantire comunque adeguato decoro all'area.
3. I conduttori o i proprietari prima della chiusura dell'attività devono rimuovere eventuali espositori, porta dépliant e simili, salvo quanto disposto dall'art.41.

Art. 26

- SUOLO PUBBLICO – IMBRATTAMENTO – LORDAMENTO -

1. E' vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico o aperto al pubblico, gettarvi sostanze liquide, rifiuti od altri oggetti di qualsiasi specie, quali, ad es. gomme da masticare, cicche di sigarette ecc..
2. Il trasgressore dovrà rimuovere immediatamente dal suolo l'oggetto o la sostanza.

Art.27

- DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI OPUSCOLI E SIMILI -

1. A tutela del decoro urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la

distribuzione, la diffusione e l'affissione non regolata ai sensi del presente articolo, di volantini e adesivi pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.

2. I soggetti editori e distributori di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.

3. Le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi devono essere distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone.

4. E' fatto divieto di distribuire volantini, manifesti, propaganda elettorale, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte d'accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sulle autovetture ed ogni altro tipo di veicoli. Nel caso siano distribuite tramite inserimento nella buchetta delle lettere, non potrà essere imbucato più di un esemplare per buchetta. Ove presente l'apposita buchetta per la pubblicità non se ne dovrà esorbitare la capienza.

5. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

6. E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.

7. I soggetti committenti della distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o di materiale pubblicitario quali volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi devono vigilare affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3.

8. I soggetti di cui al comma 6 rispondono in concorso, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, delle violazioni alle disposizioni del presente articolo quando risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi.

9. Fatta salva la sanzione pecuniaria l'autore della violazione è tenuto al ripristino dei luoghi a sue spese.

Art. 28

- SUOLO PUBBLICO – DIVIETI -

1. E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi, il danneggiamento, l'igiene del suolo e dell'ambiente.

2. In particolare è vietato:

- a) soddisfare alle proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
- b) la lavatura dei veicoli e degli animali sul suolo pubblico;
- c) le riparazioni dei veicoli, salvo che siano determinate da forza maggiore o cause fortuite occorse durante la circolazione.

Art. 29

- COLOMBI -

1.E' vietato, catturare o prendere colombi liberi e non di proprietà privata, salvo i provvedimenti dell'autorità competente.

2.E' pure vietato alimentare i colombi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 30
- ARREDO PUBBLICO – DANNEGGIAMENTO -

1. Nei luoghi pubblici è vietato imbrattare e danneggiare sedili, panchine, manufatti d'arredo, siepi, recinti, ecc., cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde o virgulti, recare danni alle piante od ai loro sostegni, camminare o danneggiare le aiuole, ed introdurre veicoli negli spazi erbosi di qualsiasi specie

Art. 31
- GIARDINI PUBBLICI -

1. Nei viali, nei giardini e parchi pubblici è vietato:

- a) recare qualsiasi incomodo o molestia alle persone che frequentano tali luoghi;
- b) calpestare i luoghi erbosi recintati e le aiuole fiorite, dormire sui sedili e sulle panchine, qualora se ne impedisca la libera fruizione ad altri cittadini;
- c) porgere da mangiare agli animali, o arrecare loro molestia;
- d) collocare sedie, baracche, panche, ceste od altre cose fisse o mobili senza autorizzazione; sono consentiti i sedili personali da asportare immediatamente dopo l'utilizzo;
- e) sostare, senza autorizzazione, per vendite di merce e giornali, o per altro motivo che arrechi intralcio alla libera circolazione;
- f) compiere atti di pulizia personale.

Art. 32
- DIVIETO DI CAMPEGGIO -

1. E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento anche rudimentale, al di fuori delle aree appositamente attrezzate ed autorizzate.

TITOLO IV– TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 33
- RUMORI MOLESTI -

1. Al fine di non arrecare disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, è vietato:

- a) l'uso degli strumenti musicali nelle pubbliche vie e piazze, prima delle ore 9 dopo le ore 23, salvo apposito provvedimento abilitativo;
- b) nelle case, fare rumori incomodi al vicinato; così pure è vietato dalle ore 24 alle ore 8 fare uso, ad eccessivo volume, di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione del suono;
- c) l'uso degli strumenti musicali ed apparecchi di diffusione del suono che si possa percepire al di fuori dei negozi di vendita e degli esercizi pubblici;
- d) l'uso delle saracinesche metalliche, senza adottare tutti gli accorgimenti o dispositivi idonei ad eliminare rumori molesti al vicinato;
- e) far funzionare, negli appartamenti, motori di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli per uso domestico o di limitatissima potenza;
- f) effettuare attività rumorose o incommode, omettendo di mantenere quanto più possibile chiusi i locali pubblici o privati, in cui si svolgono;

2. Il suono delle sirene di allarme installate negli edifici, non può perdurare oltre i trenta secondi. Chi impiega un sistema di allarme sonoro è tenuto a fare in modo che il medesimo venga disattivato immediatamente dopo la eliminazione della causa della sua messa in funzione.

Art. 34
- CORTILI – DIVIETI -

1. Nei cortili comuni a diverse abitazioni, è vietato produrre polvere o compiere operazioni che rechino noia o molestia al vicinato.

Art. 35
- CARICO E SCARICO MERCI -

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Art. 36
- ATTIVITA' RUMOROSE – ORARI -

1. L'espletamento di attività lavorative, non costituenti attività di cantiere e che comportano solo l'uso di attrezzi rumorosi od incomodi, è consentito soltanto nei seguenti orari:
giorni feriali – dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
sabato e festivi – dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

2. L'Autorità Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario, qualora particolari circostanze ne determinino la necessità.

3. Per occasionali e contingenti motivi, l'Autorità comunale potrà, volta per volta, autorizzare per iscritto deroghe all'orario come sopra stabilito.

4. La disciplina di cui al primo comma non si applica nelle zone destinate ad insediamenti produttivi.

Art. 37
- MESTIERI GIROVAGHI -

1. A chiunque eserciti mestieri girovaghi o su area pubblica, ancorché autorizzati, è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e richiamarne l'attenzione con grida e schiamazzi.

Art. 38
- SPETTACOLO DI STRADA -

1. Agli artisti che svolgono spettacolo di strada è vietato:

- a) ostacolare il traffico;
- b) esercitare l'attività oltre le ore 23 salvo quanto stabilito dall'art.33 lett.a);
- c) suonare nello stesso luogo per più di trenta minuti;
- d) utilizzare amplificatori di qualsiasi genere;
- e) soffermarsi ad una distanza inferiore a mt. 100 dagli ospedali, case di cura e scuole;
- f) disturbare funzioni religiose o di pubblico spettacolo che si tengono in spazi chiusi o aperti;
- g) importunare i passanti con richieste di offerte.

Art.39

- OPERATORI SU AREA PUBBLICA – COMPORTAMENTO -

1.E' vietato agli operatori su area pubblica di bandire la vendita della loro merce con grida smodate, sconvenienti o moleste o facendo uso di apparecchi per la diffusione del suono.

Art. 40

- MOSTRE NEI NEGOZI -

1. Al di fuori delle vetrine degli esercizi commerciali, artigianali, e dei negozi in genere, non può essere esposta la merce senza autorizzazione del Comune. E' fatta salva l'esposizione di piante e fiori nell'area di pertinenza dell'attività costituita dalla soglia dell'esercizio. Per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande si fa riferimento allo specifico regolamento comunale.

Art. 41

- MERCI – RIFIUTO DI VENDITA -

1. I rivenditori non possono rifiutare per nessuna ragione la vendita della merce esposta, né possono arbitrariamente occultarla al solo fine di non porla in vendita.

TITOLO V– DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

- SANZIONI -

1. Le violazioni del presente regolamento, quando non siano espressamente e diversamente stabilite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato o della Regione Emilia Romagna, nonché da altri Regolamenti del Comune di Ferrara, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni.

2.Le sanzioni amministrative pecuniarie, da applicarsi a ciascun articolo del Regolamento, sono graduate in relazione alla gravità della violazione, nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e stabilite con Delibera della Giunta Comunale, in conformità dell'art. 16 comma 2° della Legge 24 novembre 1981, n. 689,

Art. 43

- RISARCIMENTO DANNI -

1. Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e liquidati dagli uffici competenti.

Art. 44

- DIFFIDA - ESECUZIONE D'UFFICIO -

1. In tutti i casi nei quali sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, indipendentemente dalla erogazione della sanzione pecuniaria, la Polizia Municipale diffida l'autore o il responsabile in solido della violazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario, a sospendere l'attività illegale, a ripristinare lo stato dei luoghi o a rimuovere le opere

abusive, prescrivendogli all'uopo un termine perentorio, quantificabile nel massimo in giorni 30, decorrenti dalla contestazione o notifica della violazione.

2. Ove il termine suddetto sia decorso invano, si agir  d'ufficio in via coattiva, con spese a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 45

- REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE –ABROGAZIONI -

1. Sono abrogate le seguenti norme:

dall'art. 5 del Regolamento del Commercio su area pubblica   abrogato il seguente periodo:

“All'art. 42 Reg. P.U. viene aggiunto il seguente comma.”;

l'art. 130 del Regolamento d'Igiene;

l'art. 27 del Regolamento sulla pubblicit  stradale;

l'ordinanza P.G. n. 38034 – ASA 555 del 5/10/1989;

2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo del Comune di Ferrara, ai sensi dell'art. 124, comma 1 , del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Da tale data cesser  di avere vigore il precedente Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera Consiliare n. 28604/84 del 24-1-1985 e successive modificazioni e integrazioni, nonch  tutti i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.